Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 febbraio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 32 DELL'8 FEBBRAIO 1950:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 210 del 21 gennaio 1950, riguardante il prezzo delle specialità medicinali e l'ammissione a rimborso dell'onere termico di alcune imprese elettriche della Sicilia - Rettifica prezzi merci U.N.R.R.A.

(533)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 dicembre 1949, n. 1084.

Modificazione della pianta organica transitoria del già Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La pianta organica transitoria del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro, annessa alla convenzione relativa alla regificazione del detto Istituto e alla sua trasformazione in regio conservatorio, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, viene modificata, con effetto dal 16 ottobre 1940, mediante l'inclusione nella pianta stessa della cattedra di storia della musica e bibliotecario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1949, n. 1085.

Modificazione dell'art. 24 dello statuto del Consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti » con sede in Napoli.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la modificazione dell'art. 24 dello statuto del Consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1949, n. 1086.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare dal comune di Pavia parte del fabbricato dell'ex ospedale di San Matteo, posto in Pavia.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad acquistare dal comune di Pavia parte del fabbricato dell'ex ospedale di San Matteo, posto in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1949, n. 1087.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Roccadevandro (Caserta).

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Roccadevandro (Caserta), intendendosi questa autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore da Arduino Seccareccia fu Pasquale, consistente in una porzione del fabbricato urbano situato nel medesimo Comune, valutato L. 113.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 1088.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dei Padri Carmelitani Scalzi, con sede in Vercelli.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dei Padri Carmelitani Scalzi, con sede in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1949.

Decadenza dei contratti agrari di affitto e di colonia parziaria stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori del Basso Volturno (Caserta) e del Tavoliere di Puglia (Foggia).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari;

Ritenuto che a termini dell'art. 9 della citata legge la proroga non si applica ai contratti d'affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata agraria 1948-49, stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori ad essa affidati da determinarsi con decreto Ministeriale;

Ritenuto che in base allo stesso articolo la determinazione così effettuata importa la decadenza dei contratti stessi;

Ritenuto che nei comprensori del Basso Volturno e del Tavoliere di Puglia la proroga sarebbe incompatibile con le esigenze della trasformazione fondiaria;

Decreta:

Nei comprensori del Basso Volturno (Caserta) e del Tavoliere di Puglia (Foggia) sono dichiarati improrogabili e si intendono perciò decaduti al termine dell'annata agraria 1948-49 i contratti di affitto e di colonia parziaria, con scadenza entro tale termine, stipulati dall'Opera nazionale combattenti.

Roma, addì 30 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

(428)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Reggio Calabria, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati:

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria e comunicate al Ministero con nota n. 19028 in data 7 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Reggio Calabria, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Palombo Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Avv. Urzì Manlio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bova Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dall'agricoltura;

Fragomeni Giuseppe, Casile Antonio, Festa Armando, Tosi Giuseppe, Saiace Bruno, Serrano Ottavio e dott. Dito Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Avv. Versace Rocco, ing. Squillace Ettore, dott. Moscato Ugo e dott. Pensabene Ignazio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Avv Monteleone Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(504)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Brindisi, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi e comunicate al Ministero con note nn. 12668 e 15264 in data rispettivamente del 7 ottobre e 16 dicembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Brindisi, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Carrone Mario, rappresentante del Genio civile;

Dott. Minerva Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Cataldo Zito, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ricci Francesco, Spinosa Antonio, Longo Tommaso, Piliego Cosimo, rag. Consales Antonio, Esposito Armando e Ribezzi Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Neri Renato, dott. Lopez Francesco, avv. Taberini Fedele e prof. Farina Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Saponara Paolo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Bari, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari e comunicate al Ministero con nota n. 406-Ris. in data 10 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Bari, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Agostinacchio Vito, rappresentante del Genio civile;

Ciccolella Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Lanotte F. Saverio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Leonardis Domenico, Di Giesi Raffaele, Mari Antonio, Mincuzzi Michele, dott. Flores Franco, rag. Ravizza Stelvio e La Forgia Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Pietroforte Aldo, dott. Conte Giovanni, Pichi Renato e avv. Di Ciò Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Calabrese Maurizio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(502)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Lecce, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce e comunicate al Ministero con nota n. 13652 in data 7 ottobre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Lecce, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Minerva Vittorio, rappresentante del Genio civile;

Avv. Losavio Gioacchino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Albanese Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ventura Antonio, Garandini Oronzo, Caloro Michele, dott. Laudisa Fioravante, Giorgino Umberto, professore Malinconico Luigi e dott. Patarnello Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Gentile Raffaele, dott. Franich Antonio, ragioniere Rella Alfredo e prof. Sacco Leonardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Frusci Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(503)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Istituzione nella provincia di Pescara, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pescara e comunicate al Ministero con nota n. 14444 in data 8 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Pescara, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Giannini Vittorio, rappresentante del Genio civile;

Dott. Carusi Ulisse, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Per. agr. Palladoro Tommaso, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Dott. Dell'Arciprete Fernando, rag. D'Agostino Guido, Perfetto Antonio, Di Silvestro Domenico, ragioniere Principi Pasquale, geom. Monaco Aldo e Corneli Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Pisarri Fausto, dott. Pastore Vincenzo, avv. Colabrese Felice e cav. Palazzi Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Domizio Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: FANFANI

(505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Concetta Ballone fu Enrico, nata a Pescara il 24 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso l'Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 27

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,30
» Firenze	624,75	145,25
» Genova	624,30	145,25
» Milano	624,75	145,20
» Napoli	624,25	144,75
» Roma	624,70	145,30
» Torino	624,85	145,25
» Trieste	624,75	145,20
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli dell'8 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	76,10
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 3 % lordo	46,80
Id. 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	75,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,525
Id. 5 % 1936	94,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	100,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 8 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,72
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'allegato al bollettino n. 67 (buoni del Tesoro sorteggiati nelle precedenti estrazioni) « supplemento straordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1949, pubblicato a solo titolo informativo, privo di alcun carattere ufficiale, e che pertanto non può servire di base per il pagamento dei premi, sono incorsi alcuni errori che si rettificano come segue:

Numeri dei buoni vincenti da rettificare

Pagina	Serie	Numero errato (Bollettino 67)	Numero esatto (Bollettino originario)
13	XXIV	406.494	506.494
13	XXV	255.166	355.166
16	XXX	840.230	840.330
16	XXXI	261.864	261.874
22	dalla XX alla XL	927.367	927.363
25	A-1	1.559.549	1.599.549
26	A-2	1.931.904	1.991.904
27	A-3	1.185.524	1.181.524
33	A-8	1.739.720	1.139.720
34	A-9	449.109	449.108
35	A-9	1.4 5.907	1.445.967
36	A-11	396.732	396.782
37	A-11	1.235.733	1.235.783
37	A-11	1.549.375	1.549.376
38	A-12	688.815	668.815
39	A-13	237.166	237.160
39	A-13	477.715	477.751
54	A-1 a A-25	1.158.719	1.148.719
55	A-1 a A-25	1.791.218	1.792.218
57	XLV	1.907.130	1.987.130
60	L	1.964.209	1.964.200
62	LV	530.225	530.228
65	LX	1.295.124	1.295.194
65	LXI	1.505.796	1.505.726
67	XLI a LXV	589.384	598.384
68	XLI a LXV	958.011	985.011
68	XLI a LXV	1.327.756	1.323.756

Ammontare dei premi da rettificare

Pagina	Numero	Importo errato (Bollettino 67)	Importo esatto (Bollettino originario)
29	1.522.690	10.000	100.000
33	955.570	10.000	50.000
36	1.477.748	10.000	100.000
36	1.797.032	10.000	50.000
38	632.030	10.000	100.000
38	635.403	10.000	100.000
40	1.915.074	1.000.000	100.000
66	207.094	10.000	100.000
66	208.381	10.000	50.000
67	256.896	10.000	50.000
72	908.395	10.000	50.000
73	1.394.722	10.000	50.000
74	1.817.173	100.000	1.000.000

Numeri di buoni erroneamente compresi tra quelli vincenti nel bollettino 67 e quindi da eliminare

Pagina	Numero	Importo del premio
31	607.071	10.000
36	1.323.537	100.000
43	1.938.115	10.000

(542)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 25 agosto 1948, è stato istituito il servizio fonotelegrafico nei comuni di Chiusure e Monte Olivero Maggiore (Siena).

(452)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a trecentottantuno posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato l'8 marzo stesso anno, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, registrato il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti il regio decreto 11 aprile 1940, n. 278 e il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apportano variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Presidenziale n. 938 in data 20 ottobre 1949, che detta norme per il conferimento, mediante concorso per titoli, dei posti nel grado 13° del ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trecentottantuno posti di alunno d'ordine (grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine di gruppo *C* dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare:

a) il personale salariato di ruolo e non di ruolo, maschile e femminile, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che sia provvisto della licenza di scuola media inferiore e sia stato addetto continuativamente ed in modo lodevole alle scritture almeno dal 10 giugno 1940 fino alla data del presente decreto:

b) il personale impiegatizio non di ruolo della stessa Amministrazione che sia provvisto del suddetto titolo di studio, si trovi in servizio dello Stato dal 10 giugno 1940 ed abbia esercitato lodevolmente mansioni di scrittura da tale data.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai capi di stabilimenti, opifici ed uffici dai quali gli aspiranti stessi dipendono.

Detti funzionari, raccolte le istanze loro presentate e corredate dai documenti di cui al successivo art. 4, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli unitamente a:

a) copia del foglio matricolare mod. T. 106, per gli impiegati avventizi, e mod. T 71, per i salariati, con l'indicazione della natura e della durata dei servizi prestati dal concorrente;

b) rapporto informativo sulla condotta, capacità e rendimento del concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato al prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

e) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano adempiuto agli obblighi militari. Tale certificato dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

i) il personale impiegatizio non di ruolo che abbia prestato servizio presso altra Amministrazione dello Stato anteriormente all'assunzione nei Monopoli di Stato dovrà inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale provenga, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

l) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga nel suo interesse utile a dimostrare l'idoneità a conseguire il grado al quale concorre.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24,

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto del documento di concessione;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione a concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Può essere fatto riferimento a documenti già presentati all'Amministrazione dei monopoli ma finquando non abbiano perduta la loro validità quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), del precedente art. 4.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

da un magistrato dell'ordine amministrativo di grado 5°, designato dal Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede;

da quattro funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7°, membri.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della stessa Amministrazione, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La Commissione, in base ai titoli che i candidati avranno dimostrato di possedere, attribuisce a ciascuno dei candidati stessi una votazione espressa in centesimi. La idoneità è riconosciuta a quei concorrenti che riportino una votazione complessiva non inferiore a 60/100, in base ai criteri che saranno preliminarmente fissati dalla Commissione, per la valutazione dei titoli posseduti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, applicando, in caso di parità, i benefici di legge.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine (grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine di gruppo *C* dei Monopoli di Stato col trattamento economico loro spettante per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1950
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 16. — EMANUELE

(546)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cremona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduta la graduatoria dei candidati al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cremona, formulata dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata con i relativi decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in atti;

Veduti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255;

Veduto l'art. 75 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria finale di cui in narrativa, così formulata:

1. Benetti Giuseppe punti 100,79 su 150
2. Roda Luigi » 64,52 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e della provincia di Cremona.

Cremona, addì 12 gennaio 1950

Il prefetto: BINNA

(507)

PREFETTURA DI CHIETI

Varianti alla graduatoria del concorso a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio precedente decreto n. 19211/Div. 3ª del 30 giugno 1949, con cui, in seguito alla approvazione della graduatoria delle partecipanti al concorso a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 20 luglio 1947, si procedeva alla dichiarazione delle vincitrici ed alla assegnazione delle sedi alle medesime, secondo l'ordine della graduatoria stessa;

Considerato che fra le sedi messe a concorso vi erano le condotte ostetriche di Guardiagrele 1ª e Guardiagrele 2ª, i cui bandi furono emanati con distinti provvedimenti e precisamente con bando n. 16014 del 20 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1947, n. 112, per la prima, e con bando 19919 del 17 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1947, n. 127, per la seconda;

Considerato, altresì, che in seguito ad una revisione degli atti è risultato che al concorso per le predette sedi erano state ammesse candidate che nella domanda si erano limitate ad indicare soltanto « Guardiagrele », senza specificare per quale delle due sedi, in ordine di preferenza, intendessero concorrere;

Che le predette, pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che a pena di esclusione dal concorso tassativamente prescrive la indicazione delle sedi, secondo l'ordine di preferenza, furono erroneamente ammesse a partecipare al concorso per le condotte di Guardiagrele;

Che, conseguentemente, deve essere modificato il sopracitato decreto prefettizio n. 19211 di dichiarazione delle vincitrici e di assegnazione delle sedi alle medesime;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sopracitato;

Decreta:

Le ostetriche Persi Jolanda, Maggiolo Bianca, Cauzzi Teresa, Cavalli Elide, Di Filippo Elena, Pellati Luisa, Cremonini Eugenia, Cavalli Gabriella, Zamboni Leontina, Capulli Lucia, Pizzotti Carmen sono escluse dal concorso per le sedi di Guardiagrele 1ª e Guardiagrele 2ª;

Conseguentemente in relazione alle risultanze della graduatoria le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Marrocco Giuseppina: Chieti (1ª condotta);
2. Rossi Giuseppina: Lanciano (2ª condotta);
3. Persi Jolanda: Vasto (2ª condotta);
4. Garzia Maria Giacinta: Fara San Martino;
5. Messora Teresina: Atessa (2ª condotta);
6. Persi Fernanda: Guardiagrele (1ª condotta);
7. Gattabriga Elsa: Gissi;
8. Zuppiroli Emilia: Guardiagrele 2ª;
9. Ferraretti Anna: S. Eusanio del Sangro;
10. Cauzzi Teresa: Celenza sul Trigno;
11. Longhi Carmela: Casalanguida;
12. Masi Angelina: Fara Filiorum Petri;
13. Di Medio Giuseppina: Palmoli;
14. Japadre Carolina: Rosello;
15. Pellati Luisa: San Buono;
16. Jacobucci Angela: S. Martino sulla Marruccina;
17. Ceccon Luisa: Liscia;
18. Cremonini Eugenia: Palombaro;
19. Scopel Francesca: Gamberale;
20. Manfredini Lilea: Pennapedimonte;
21. Scopel Giuseppina: Roccaspinalveti;
22. Mongiotti Imola: Fraine;
23. Bighetti Carla: Castelguidone;
24. Jonna Silvia: Civitaluparella;
25. Carulli Ofelia: San Giovanni Lipioni.

Agli effetti dell'art. 76 del regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, non viene assegnata alcuna condotta all'ostetrica Bartolotti Rosa, avendo la stessa superato il 65° anno di età.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutici, all'albo di questa Prefettura ed a quella dei Comuni interessati.

Chieti, addì 17 gennaio 1950

Il Prefetto.

(506)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.